

ATTO N. DD 1422

DEL 21/03/2023

Rep. di struttura DD-TA1 N. 60

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 165-4029/2022 DEL 04/08/2022 - PROVVEDIMENTO DI MODIFICA E CORREZIONE MERI ERRORI

SOCIETÀ: Azzurra S.r.l.

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Don Eugenio Bruno, 12 – Villastellone

P.IVA: 02014870063 POS. n. 010408

Il Dirigente della Direzione

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino (*nel seguito indicata per brevità come CMTò*) n. 165-4029/2022 del 04/08/2022 è stata rilasciata alla Società Azzurra S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a seguito di riesame ai sensi dell’art. 29 octies comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l’installazione esistente di Via Don Eugenio Bruno, 12 a Villastellone;
- con nota prot. CMTò n. 120156 del 16/09/2022 la società evidenziava la presenza di alcune incongruenze tra il contenuto dell’AIA in oggetto e la documentazione progettuale depositata, dovute a errori materiali intervenuti durante la redazione del documento, ad errori già presenti nei precedenti atti e ad imprecisioni presenti negli elaborati di progetto presentati dal gestore. Nella stessa nota la società chiedeva anche di eliminare alcune informazioni indicate nel report ambientale trasmesso annualmente e pubblicato a cura della Direzione scrivente sul sito istituzionale;
- in data 5/10/2022 prot. CMTò n. 128220 la società trasmetteva comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-nonies c. 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. consistente, in sintesi:
- rinuncia alla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo di cui ai codici EER 180102 e 180103*
- possibilità di avviare il rifiuto di cui al codice EER 130802* altre emulsioni, oltre che al gruppo omogeneo (di seguito per brevità g.o.) 6 già autorizzato, anche al g.o. 4 – rifiuti liquidi destinati alla termodistruzione, nel caso in cui non potesse essere avviato a recupero o al trattamento chimico-fisico e biologico;
- richiesta di autorizzazione all’effettuazione di miscelazione di rifiuti aventi stati fisici tra loro differenti, destinati alla termodistruzione e allo smaltimento in discarica;
- richiesta di modifica della prescrizione di cui al punto 62 della Sezione 3 dell’Allegato all’AIA ravvisata la necessità di accedere, anche con rifiuti ottenuti da operazioni di miscelazione effettuate all’interno dell’installazione, ad impianti che effettuano esclusivamente operazioni R13, D15 quali hub intermediari

per il successivo destino agli impianti di smaltimento/recupero finali;

- installazione di un sistema di pretrattamento a monte del chimico-fisico al fine di separare eventuali fanghi decantabili e/o idrocarburi leggeri, costituito da decantatore (unità 105 di cui alla Tavola S allegata all'istanza di modifica non sostanziale) e disoleatore (unità 104) posto in serie, successivo invio del flusso pretrattato alle vasche 13 per gravità. L'installazione di queste due unità necessita di spostamento del serbatoio 17, comunque mantenuto all'interno dell'attuale bacino di contenimento;
 - installazione di un sistema automatizzato di gestione delle soluzioni acide conferite con autobotte, mediante realizzazione di un punto di scarico centralizzato (per soluzioni contenenti acido cromico e altre soluzioni acide), di una linea dedicata all'invio delle soluzioni di acido cromico ai serbatoi dedicati, e di una linea dedicata all'invio delle altre soluzioni acide verso due serbatoi da 12 m³ (10 m³ utili) di nuova installazione (Ril. 1 e Ril.2) provvisti di bacino di contenimento anch'esso di nuova realizzazione e successivo rilancio nei serbatoi batch 14c e 15c esistenti e già adibiti al pretrattamento di rifiuti liquidi;
 - installazione di un evaporatore in scala pilota nel reparto W al fine di perfezionare la progettazione esecutiva dell'impianto di evaporazione già precedentemente autorizzato;
 - implementazione dell'aerazione delle vasche di ossidazione con ossigeno gassoso, con conseguente necessità di installazione di un serbatoio di O₂ liquido, ciò al fine di ottimizzare l'efficienza di abbattimento del trattamento biologico;
 - possibilità di utilizzare i serbatoi 16a, 16b e 16c, a rotazione, sia per lo stoccaggio delle soluzioni di cui al g.o. 14 che per lo stoccaggio delle soluzioni di cui al g.o. 6 a seconda delle necessità;
 - possibilità di utilizzare, a rotazione, i serbatoi 14A, 14B, 15A e 15B non solo per i rifiuti destinati al pretrattamento, come attualmente autorizzati, ma anche per incrementare i volumi di stoccaggio dei rifiuti che non necessitano di pretrattamento e vengono successivamente inviati direttamente al trattamento chimico-fisico biologico, a seconda delle necessità;
 - necessità di riallocare l'area V3 in prossimità dell'area P4 per favorire la viabilità interna, al fine di procedere con l'ampliamento dell'area Ea già autorizzata;
 - inserimento dei rifiuti di cui al codice EER 200101 carta e cartone tra quelli autorizzati alla triturazione;
 - in data 24/10/2022, con nota di prot. C.M.To. n. 139084, la Direzione in intestazione ha indetto una Conferenza dei Servizi semplificata (in modalità asincrona) ai sensi dell'art. 14 *bis* della L. 241/90 e s.m.i. assegnando agli Enti coinvolti:
 - il termine di 15 giorni per chiedere eventuali integrazioni documentali da trasmettere al responsabile del procedimento, per l'invio di un'unica comunicazione al proponente;
 - il termine di 45 giorni per la conclusione dei lavori della Conferenza, ferma restando l'individuazione di un termine differente legato alla necessità o meno di richiedere integrazioni.
- Nella nota di indizione, fatto salvo quanto emerso al precedente punto, la Direzione scrivente ha specificato che la mancata comunicazione delle determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento nei termini indicati, equivale ad assenso senza condizioni;
- con nota prot. CMTTo n. 155611 del 25/11/2022 ARPA, a seguito di sopralluogo effettuato in data 03/10/2022, trasmetteva proprio contributo tecnico;
 - con successiva nota prot. n. 148344/2022 del 10/11/2022 SMAT trasmetteva parere, richiedendo alcuni chiarimenti;
 - la Direzione in intestazione procedeva pertanto ad inviare al gestore nota prot. n. 160278/2022 del 05/12/2022 di richiesta integrazioni, con conseguente sospensione dei tempi del procedimento;
 - con nota prot. n. 166543/2022 del 20/12/2022, la società richiedeva proroga per la trasmissione delle integrazioni richieste, successivamente accolta con nota prot. n. 4606/2023 del 10/01/2023;
 - in data 31/01/2023, prot. CMTTo n. 15981/2023, la società trasmetteva quanto richiesto. Con le integrazioni fornite, comunicava altresì:
 - l'installazione di una seconda pesa fuori terra e conseguente riorganizzazione delle aree esterne di stoccaggio come da planimetria allegata;

- che le soluzioni basiche utilizzate come reagenti per l'impianto CFB sono individuate nell'area O1, g.o. 13 e non nel g.o. 36Nb, come erroneamente indicate in precedenza;
- con nota prot. n. 27825/2023 del 23/02/2023 SMAT trasmetteva le proprie valutazioni circa le integrazioni trasmesse, riportando “ *le acque di seconda pioggia dall'impianto chimico fisico potranno essere scaricate nella rete fognaria bianca, dopo controllo con torbidimetro, in ottemperanza con quanto previsto dal Regolamento Regionale 1/R del 20/02/2006 e s.m.i. Per quanto riguarda il riuso delle acque depurate per il lavaggio delle autobotti si richiede che l'azienda presenti una planimetria aggiornata con l'indicazione delle tubazioni di adduzione al serbatoio A11, identificato come recapito delle acque riusabili. Per le acque di seconda pioggia in scarico dal chimico-fisico dovrà essere altresì presentata una planimetria aggiornata delle reti, con indicazione del nuovo punto di allaccio, e l'aggiornamento del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento, non appena sarà definito il progetto esecutivo della modifica;*
- con nota prot. CMTo n. 35987 del 09/03/2023 Arpa ribadiva che per “ *i rifiuti che presentano più fasi con stati fisici diversi (es: vernici o resine) da destinare a termodistruzione, si dovrà procedere alla separazione del solido dal liquido. Quanto sopra potrà essere derogato solamente nel caso in cui la sostanza contenuta abitualmente allo stato liquido, si presenti allo stato massivo. Premesso ciò, qualora il Gestore ritenesse che la triturazione è la modalità ottimale per procedere alla separazione della fase liquida da quella solida sia per quei rifiuti classificati come liquidi ma che di fatto si presentano in forma addensata (casistica riportato al punto b.1 della relazione) che per i rifiuti liquidi contenuti in piccoli contenitori (casistica riportato al punto b.2 della relazione) lo svolgimento di tale operazione deve essere condizionata al rispetto di quanto segue:*
- *che la triturazione avvenga per campagne dedicate, ancor meglio se per tale attività sia realizzato un impianto di triturazione dedicato;*
- *le fasi liquide e solide decadenti da tale attività devono essere raccolte separatamente”.*

CONSIDERATO CHE:

le modifiche comunicate da Azzurra con nota del 05/10/2022, prot. C.M.To. n. 128220 sono *non sostanziali* in quanto non rientrano nella fattispecie individuata all'art. 5 comma 1 lett. 1-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; **per quanto riguarda le modifiche comunicate, l'istruttoria tecnico amministrativa ha evidenziato quanto segue:**

- *rinuncia alla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo di cui ai codici EER 180102 e 180103** si prende atto di quanto comunicato;
 - *possibilità di avviare il rifiuto di cui al codice EER 130802* altre emulsioni al g.o. 4 – rifiuti liquidi destinati alla termodistruzione, nel caso in cui non possa essere avviato a recupero o a trattamento chimico-fisico e biologico*
- la miscelazione deve sempre essere concepita e avvenire in funzione di una successiva ottimale operazione di gestione dei rifiuti, che privilegi il recupero sullo smaltimento, in condizioni consone dal punto di vista ambientale, senza causare maggiori impatti rispetto al trattamento separato dei rifiuti soggetti a miscelazione. Nel caso specifico non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della richiesta formulata da Azzurra, limitatamente alle tipologie di rifiuto che, a seguito di caratterizzazione chimica e fisica non risultino compatibili con un successivo recupero o con il trattamento nell'impianto chimico-fisico biologico; a tal proposito la società ha trasmesso una revisione dei documenti DISP012, DISP022 e DISP007 del Sistema di Gestione Ambientale (rev. 11) a cui si rimanda;
- *richiesta di autorizzazione all'effettuazione di miscelazione mediante triturazione di rifiuti aventi stati fisici tra loro differenti, destinati alla termodistruzione e allo smaltimento in discarica*

Per quanto concerne l'attività di miscelazione, come ribadito dalla normativa europea e nazionale (articolo 10 comma 2 della direttiva 2008/98/Ce, l'articolo 181 comma 4 del Dlgs 152/2006 e il Cap. 2.1.5 Blending and Mixing del WT Bref), i rifiuti, una volta prodotti, devono prioritariamente essere tenuti separati. La

motivazione è una più facile individuazione di uno specifico trattamento per i flussi di rifiuti omogenei rispetto ai flussi misti.

La miscelazione non deve determinare situazioni in cui uno dei rifiuti che compone la miscela sia trattato o processato a un livello inferiore di quello disponibile in base alle migliori tecnologie. Si ritiene, quindi, che il livello di trattamento finale debba corrispondere a quanto previsto dalle migliori tecnologie disponibili in rapporto a ciascun singolo rifiuto che compone la miscela, tenendo conto dei contaminanti in esso contenuti.

In generale, pertanto, la soluzione proposta di miscelare mediante triturazione prodotti liquidi contenuti nei propri imballi con rifiuti solidi non meglio specificati non si ritiene una tecnica in linea con le migliori tecnologie disponibili. Nel caso specifico si ritiene che rifiuti liquidi debbano essere preventivamente separati dagli imballi che li contengono, destinando l'imballo in plastica a recupero di materia.

Per le motivazioni di cui sopra e visto anche il parere di Arpa riportato in premessa, la soluzione proposta di miscelare prodotti liquidi contenuti nei propri imballi con rifiuti solidi non meglio specificati non si ritiene accoglibile.

La procedura proposta da Azzurra potrà essere applicata nel caso di stato fisico definito come “vischioso” o “sciopposo”, che possa comportare una oggettiva difficoltà nella fase di svuotamento e quindi di separazione con l'imballaggio recuperabile.

La casistica di cui sopra deve essere chiaramente definita e regolamentata da specifica procedura operativa, che preveda una accurata fase di controllo visivo a monte della triturazione.

La possibilità invece di miscelare rifiuti solidi polverulenti destinati allo smaltimento in discarica con rifiuti fangosi al fine di agevolare le successive fasi di trasporto può essere accoglibile qualora sia dimostrata l'impossibilità di procedere al successivo recupero di almeno una delle tipologie (rifiuti polverulenti o rifiuti fangosi) prima della miscelazione. Nel caso in cui una delle due tipologie possa essere recuperata, l'ottenimento di una miscela destinata allo smaltimento finale non è una operazione corretta dal punto di vista ambientale ed è in contrasto con i principi della normativa di settore (Art. 179 del d.lgs. 152/2006 “*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*”).

- *richiesta di modifica della prescrizione di cui al punto 62 della Sezione 3 dell'Allegato all'AIA ravvisata la necessità di accedere, anche con rifiuti ottenuti da operazioni di miscelazione effettuate all'interno dell'installazione, ad impianti che effettuano esclusivamente operazioni R13, D15 quali hub intermediari per il successivo destino agli impianti di smaltimento/recupero finali*

la società cita al proposito la Circolare Ministeriale del 21/01/2019. Si evidenzia che la stessa recita al punto 6.1 “i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale”. La necessità di avvalersi di tali *impianti strettamente collegati* è da riferirsi a realtà che per dimensioni/quantitativi di rifiuti trattati non possano accedere direttamente ad impianti di destinazione finale (es: microraccolta). Si ritiene che l'installazione in capo ad Azzurra possa figurarsi quale “impianto strettamente collegato” secondo la definizione di cui sopra e pertanto non si ritiene accoglibile la richiesta di modifica della prescrizione;

- *installazione di un sistema di pretrattamento a monte del chimico-fisico al fine di separare eventuali fanghi decantabili e/o idrocarburi leggeri, costituito da decantatore (unità 105 di cui alla Tavola S allegata all'istanza di modifica non sostanziale) e disoleatore (unità 104) posto in serie, successivo invio del flusso pretrattato alle vasche 13 per gravità. L'installazione di queste due unità comporterà la necessità di spostamento del serbatoio 17, mantenendolo comunque all'interno dell'attuale bacino di contenimento*
- *installazione di un sistema automatizzato di gestione delle soluzioni acide conferite con autobotte, mediante realizzazione di un punto di scarico centralizzato (per soluzioni contenenti acido cromico e altre*

soluzioni acide), di una linea dedicata all'invio delle soluzioni di acido cromico ai serbatoi dedicati, e di una linea dedicata all'invio delle altre soluzioni acide verso due serbatoi da 12 m³ (10 m³ utili) di nuova installazione (Ril. 1 e Ril.2) provvisti di bacino di contenimento anch'esso di nuova realizzazione e successivo rilancio nei serbatoi batch 14c e 15c esistenti e già adibiti al pretrattamento di rifiuti liquidi entrambe queste modifiche costituiscono interventi migliorativi sia dal punto di vista impiantistico, mediante operazioni di pretrattamento con allontanamento preventivo di frazioni che potrebbero influire sui successivi trattamenti chimico-fisici e biologici, sia dal punto di vista gestionale, per la realizzazione di strutture dedicate alla ricezione/trattamento di specifiche tipologie di rifiuti. Nelle integrazioni fornite, il gestore chiarisce che gli sfiati saranno collettati al punto di emissione E5 già autorizzato, non modificando pertanto l'assetto emissivo già autorizzato. Dichiaro inoltre la non necessità di acquisizione di specifico titolo abilitativo dal punto di vista edilizio;

- installazione di un evaporatore in scala pilota nel reparto W al fine di perfezionare la progettazione esecutiva dell'impianto di evaporazione già precedentemente autorizzato

la volontà di effettuare prove in scala ridotta funzionali alla progettazione esecutiva dell'impianto di evaporazione già autorizzato era già stata evidenziata dal gestore in fase di riesame dell'AIA e prevista nell'AIA stessa. Si ritiene pertanto accoglibile tale richiesta, prescrivendo la trasmissione di un cronoprogramma con indicazione della data prevista di installazione dell'impianto pilota, dell'avvio dello stesso e dell'intervallo temporale previsto di esecuzione delle prove. Il gestore dovrà inoltre provvedere a trasmettere, durante la fase di sperimentazione, almeno una relazione intermedia riassuntiva dei risultati ottenuti ed una relazione finale consuntiva con precise indicazioni in merito alla realizzazione dell'impianto su scala industriale;

- implementazione dell'aerazione delle vasche di ossidazione con ossigeno gassoso, con conseguente necessità di installazione di un serbatoio di O₂ liquido, ciò al fine di ottimizzare l'efficienza di abbattimento del trattamento biologico

l'impiego di ossigeno puro assicura cospicui vantaggi rispetto all'insufflaggio di aria compressa, sia come risparmio energetico in relazione alla potenza necessaria per il suo trasferimento all'interno del liquido che formando fanghi più compatti e facilmente sedimentabili. Tale proposta si ritiene pertanto migliorativa e accoglibile;

- possibilità di utilizzare i serbatoi 16a, 16b e 16c, a rotazione, sia per lo stoccaggio delle soluzioni di cui al g.o. 14 che per lo stoccaggio delle soluzioni di cui al g.o. 6 a seconda delle necessità

si ritiene che tale soluzione permetta una migliore gestione degli stoccaggi, funzionale rispetto a specifiche esigenze impiantistiche. Tale richiesta è ritenuta pertanto accoglibile, nelle integrazioni richieste dalla Direzione scrivente si evidenziava la necessità di implementare una procedura operativa atta a garantire in qualsiasi momento la corretta individuazione del gruppo omogeneo stoccato. La procedura DISP007 rev. 11 trasmessa con le integrazioni è stata pertanto modificata in accoglimento a quanto richiesto;

- possibilità di utilizzare, a rotazione, i serbatoi 14A, 14B, 15A e 15B non solo per i rifiuti destinati al pretrattamento, come attualmente autorizzati, ma anche per incrementare i volumi di stoccaggio dei rifiuti che non necessitano di pretrattamento e vengono successivamente inviati direttamente al trattamento chimico-fisico biologico, a seconda delle necessità

si ritiene che tale soluzione permetta una migliore gestione degli stoccaggi, funzionale rispetto a specifiche esigenze impiantistiche. Tale richiesta è ritenuta pertanto accoglibile;

- necessità di riallocare l'area V3 in prossimità dell'area P4 per favorire la viabilità interna, al fine di procedere con l'ampliamento dell'area Ea già autorizzata

in merito si prende atto di quanto comunicato dal gestore e non si rilevano elementi ostativi. Nelle integrazioni pervenute, la società dichiara inoltre che procederà a richiedere direttamente al Comune specifico titolo abilitativo dal punto di vista edilizio prima dell'inizio dei lavori e pertanto tale aspetto sarà gestito separatamente dal presente procedimento;

- inserimento dei rifiuti di cui al codice EER 200101 carta e cartone tra quelli autorizzati alla triturazione;

in merito si prende atto di quanto comunicato dal gestore e non si rilevano elementi ostativi.

In relazione alla nota prot. CMTo n. 120156 del 16/09/2022 con cui la società evidenziava la presenza di alcune incongruenze tra il contenuto dell'AIA in oggetto e la documentazione progettuale depositata e richiedeva chiarimenti rispetto ad alcune prescrizioni/adempimenti, si evidenzia che:

- a pag. 6 lettera b) della D.D. n. 165-4029 del 04/08/2022 è indicato:

b) Riutilizzo delle acque meteoriche provenienti dal bacino di contenimento del CFB.

Tali acque sono attualmente inviate nella vasca di polmonazione in testa al CFB e successivamente trattate in impianto. A progetto è stato richiesto di inviarle al serbatoio A10, e, se conformi ai limiti per lo scarico in fognatura, impiegarle per il lavaggio delle reti fognarie fuori sito.

Si evidenzia che nella relazione di progetto Y1 del 14/05/2021 a pag. 27 punto 1.3 primo paragrafo è indicato:

- Se conformi ai limiti di scaricabilità in fognatura, potranno essere destinate allo scarico o al riutilizzo per lavaggio delle reti fognarie

- Se non conformi ai limiti di scaricabilità in fognatura, destinate al trattamento CFB.

Con le integrazioni fornite con le note prot. CMTo n. 120156 del 16/09/2022 e prot. CMTo n. 15981 del 31/01/2023, si chiarisce la sola intenzione di scaricare in fognatura bianca tali acque in un nuovo punto di allaccio ancora da realizzare, pertanto, in accordo con il parere SMAT si assente quanto richiesto, previo controllo con torbidimetro ed in ottemperanza con quanto previsto dal Regolamento Regionale 1/R del 20/02/2006 e s.m.i.

- Errata indicazione delle dimensioni della nuova vasca EA:

se ne rettifica il dimensionamento secondo quanto riportato in Allegato al presente atto.

- Punto B.5), punti 2. 3. e 4. della nota del 16/09/2022:

• punto 2. implementazione impianto per possibilità di avviare al trattamento presso terzi i rifiuti sottoposti a trattamento chimico-fisico (CF) senza prevedere il passaggio nell'impianto Biologico

• punto 3. implementazione serbatoio A10 per gestione acque meteoriche provenienti dal bacino di contenimento del CFB

• punto 4. modifica linea inertizzazione ed essiccazione fanghi

per questi interventi, proposti dal gestore, non si è ritenuto di fissare delle tempistiche di realizzazione. Si prende atto delle tempistiche comunicate nella nota del 16/09/2022 e smi.

- Punto B.8) della nota del 16/09/2022:

si conferma che la prescrizione n. 20 di cui alla SEZIONE 4 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI ED ACQUE METEORICHE dell'Allegato prevede la determinazione dei soli composti PFOA e PFOS.

- Punto B.9) della nota del 16/09/2022:

si evidenzia che la prescrizione n. 7 della SEZIONE 6 – CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO E SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA DELL'ATTIVITÀ è una prescrizione standard, prevede infatti trasmissione del Piano di dismissione qualora non già trasmesso in precedenza. Considerato che tale Piano è stato trasmesso nel corso dell'iter di rilascio dell'AIA, si prende atto che la società ha già ottemperato a quanto prescritto.

RILEVATO CHE:

- per le modifiche comunicate, il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi

- dell'art. 33 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- per l'adozione del presente provvedimento l'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. fissa il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, fatta salva l'interruzione dei termini disposta all'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. in caso di richiesta di documentazione integrativa. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
 - ai fini dell'adozione del presente provvedimento e con riferimento al procedimento in oggetto non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;
 - le modifiche proposte variano la capacità di immagazzinamento utilizzata come riferimento per il calcolo delle garanzie finanziarie da prestare per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti (due nuovi serbatoi da 10 m³), secondo quanto previsto dall'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. E' quindi necessario procedere all'integrazione delle polizze fidejussorie già prestate.

RITENUTO pertanto di:

- prendere atto delle modifiche comunicate dalla Azzurra S.r.l. in data 05/10/2022, prot. C.M.To. n. 128220 e successive integrazioni, in relazione a quelle ritenute accoglibili secondo quanto indicato in premessa;
- aggiornare, conseguentemente, l'AIA di cui alla D.D. n. 165-4029 del 04/08/2022 al fine di adeguarla alle variazioni intervenute per effetto del presente provvedimento, relativamente agli aspetti dettagliati nell'allegato che costituisce parte integrante del medesimo;
- rettificare, col presente atto, le incongruenze evidenziate dalla società con nota prot. CMTTo n. 120156 del 16/09/2022, dovute a errori materiali intervenuti durante la redazione dell'AIA, ad errori già presenti nei precedenti atti e ad imprecisioni presenti negli elaborati di progetto presentati dal gestore;
- non accogliere le richiesta di modifica della prescrizione di cui al punto 62 della Sezione 3 dell'Allegato all'AIA, per le motivazioni specificate in premessa;
- far salvo in ogni altra parte il contenuto dell'AIA n. 165-4029/2022 del 04/08/2022;

DATO ATTO:

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite nell'obiettivo 0903Ob03 del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) adottato per l'anno corrente.

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;

- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- l'obiettivo di PEG 0903Ob19 "Autorizzazione integrata ambientale - Autorizzazione Unica Ambientale";
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di prendere atto delle modifiche comunicate dalla società Azzurra S.r.l. in data 05/10/2022, prot. C.M.To. n. 128220, e di aggiornare, conseguentemente, il provvedimento di AIA n. 4029 del 04/08/2022 al fine di adeguarne il contenuto alle variazioni intervenute consistenti in (in sintesi):
 - rinuncia alla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo di cui ai codici EER 180102 e 180103*
 - possibilità di avviare il rifiuto di cui al codice EER 130802* altre emulsioni, oltre che al gruppo omogeneo (di seguito per brevità g.o.) 6 già autorizzato, anche al g.o. 4 – rifiuti liquidi destinati alla termodistruzione, nel caso in cui non possa essere avviato a recupero o al trattamento chimico-fisico e biologico;
 - richiesta di autorizzazione all'effettuazione di miscelazione mediante triturazione di rifiuti aventi stati fisici tra loro differenti, destinati alla termodistruzione e allo smaltimento in discarica, limitatamente a quanto definito al successivo punto 2;
 - installazione di un sistema di pretrattamento a monte del chimico-fisico al fine di separare eventuali fanghi decantabili e/o idrocarburi leggeri, costituito da decantatore (unità 105 di cui alla Tavola S allegata all'istanza di modifica non sostanziale) e disoleatore (unità 104) posto in serie, successivo invio del flusso pretrattato alle vasche 13 per gravità. L'installazione di queste due unità comporterà la necessità di spostamento del serbatoio 17, mantenendolo comunque all'interno dell'attuale bacino di contenimento;
 - installazione di un sistema automatizzato di gestione delle soluzioni acide conferite con autobotte, mediante realizzazione di un punto di scarico centralizzato (per soluzioni contenenti acido cromico e altre soluzioni acide), di una linea dedicata all'invio delle soluzioni di acido cromico ai serbatoi dedicati, e di una linea dedicata all'invio delle altre soluzioni acide verso due serbatoi da 12 m³ (10 m³ utili) di nuova installazione (Ril. 1 e Ril.2) provvisti di bacino di contenimento anch'esso di nuova realizzazione e successivo rilancio nei serbatoi batch 14c e 15c esistenti e già adibiti al pretrattamento di rifiuti liquidi;
 - installazione di un evaporatore in scala pilota nel reparto W al fine di perfezionare la progettazione esecutiva dell'impianto di evaporazione già precedentemente autorizzato;
 - implementazione dell'aerazione delle vasche di ossidazione con ossigeno gassoso, con conseguente necessità di installazione di un serbatoio di O₂ liquido, ciò al fine di ottimizzare l'efficienza di abbattimento del trattamento biologico;
 - possibilità di utilizzare i serbatoi 16a, 16b e 16c, a rotazione, sia per lo stoccaggio delle soluzioni di cui al g.o. 14 che per lo stoccaggio delle soluzioni di cui al g.o. 6 a seconda delle necessità;
 - possibilità di utilizzare, a rotazione, i serbatoi 14A, 14B, 15A e 15B non solo per i rifiuti destinati al pretrattamento, come attualmente autorizzati, ma anche per incrementare i volumi di stoccaggio dei rifiuti che non necessitano di pretrattamento e vengono successivamente inviati direttamente al trattamento chimico-fisico biologico, a seconda delle necessità
 - necessità di riallocare l'area V3 in prossimità dell'area P4 per favorire la viabilità interna, al fine di procedere con l'ampliamento dell'area Ea già autorizzata;
 - inserimento dei rifiuti di cui al codice EER 200101 carta e cartone tra quelli autorizzati alla triturazione;

- nell'installazione di una seconda pesa fuori terra e conseguente riorganizzazione delle aree esterne di stoccaggio come da planimetria allegata;
- 2. di autorizzare l'effettuazione di miscelazione mediante triturazione di rifiuti aventi stati fisici tra loro differenti, destinati alla termodistruzione e allo smaltimento in discarica limitatamente a:
 - a) rifiuti con stato fisico definito come "vischioso" o "sciroposo" che comporta una oggettiva difficoltà nella fase di svuotamento e quindi di separazione con l'imballaggio recuperabile. Tale casistica deve essere chiaramente definita e regolamentata da specifica procedura operativa, che preveda una accurata fase di controllo visivo a monte della triturazione. La procedura operativa deve essere trasmessa alla Direzione scrivente e ad Arpa entro 30 giorni dalla data di emanazione del presente atto;
 - b) rifiuti solidi polverulenti destinati allo smaltimento in discarica con rifiuti fangosi al fine di agevolare le successive fasi di trasporto, qualora sia dimostrata l'impossibilità di procedere al successivo recupero di almeno una delle tipologie (rifiuti polverulenti o rifiuti fangosi) prima della miscelazione. Tale impossibilità deve essere attestata per ciascun carico in ingresso mediante dichiarazione del responsabile di laboratorio;
- 3. di autorizzare il nuovo lay-out trasmesso in allegato alle integrazioni del 31/01/2023 Prot. CMTo n. 15981/2023 (Tavola S rev. 1/2023) con individuazione della corretta ubicazione dello stoccaggio delle soluzioni basiche utilizzate come reagenti per l'impianto CFB nell'area O1, g.o. 13;
- 4. in relazione alle prove eseguite sull'evaporatore in scala pilota, di disporre che il gestore provveda a trasmettere, entro 30 giorni dalla data del presente atto, un cronoprogramma con indicazione della data prevista di installazione dell'impianto pilota, dell'avvio dello stesso e dell'intervallo temporale previsto di esecuzione delle prove. Il gestore dovrà inoltre provvedere a trasmettere, durante la fase di sperimentazione, almeno una relazione intermedia riassuntiva dei risultati ottenuti ed una relazione finale consuntiva dei risultati ottenuti e con precise indicazioni in merito alla realizzazione dell'impianto su scala industriale;
- 5. di demandare l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dal bacino di contenimento del CFB nella rete fognaria delle acque bianche alla presentazione di una planimetria aggiornata delle reti, con indicazione del nuovo punto di allaccio e all'aggiornamento del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento, da presentare almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dei lavori;
- 6. di autorizzare l'impiego delle acque depurate in uscita dal trattamento chimico-fisico biologico per il lavaggio delle autobotti previa trasmissione alla Direzione scrivente, ad ARPA e SMAT di planimetria aggiornata con indicazione delle tubazioni di adduzione al serbatoio A11, identificato come recapito delle acque utilizzabili internamente per il lavaggio;
- 7. di non accogliere, per le motivazioni esplicitate in premessa, la richiesta di modifica della prescrizione di cui al punto 62 della Sezione 3 dell'Allegato all'AIA;
- 8. di rettificare, col presente atto, le incongruenze evidenziate dalla società con nota prot. CMTo n. 120156 del 16/09/2022, dovute a errori materiali intervenuti durante la redazione dell'AIA, ad errori già presenti nei precedenti atti e ad imprecisioni presenti negli elaborati di progetto presentati dal gestore, come dettagliate nell'Allegato, parte integrante del presente provvedimento;
- 9. di prescrivere che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione, vengano apportate idonee integrazioni alle garanzie finanziarie già prestate adeguandole ai nuovi quantitativi di rifiuti in stoccaggio. L'aumento dei quantitativi di rifiuti stoccati è subordinato all'avvenuta accettazione di dette integrazioni da parte della Direzione in intestazione;
- 10. di far salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 165-4029 del 04/08/2022 ove non in contrasto con il presente atto;
- 11. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.
Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

SA/RD

Torino, 21/03/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

ALLEGATO

- a pag. 1 nell'oggetto e nel primo paragrafo del PREMESSO CHE è indicato quale indirizzo della *SEDE LEGALE E OPERATIVA*: Via Don Eugenio Bruno, 16. La dicitura corretta è *SEDE LEGALE E OPERATIVA*: Via Don Eugenio Bruno, 12

- Errata indicazione delle dimensioni della nuova vasca EA

Premessa, pag.6 Errata indicazione nel punto d) delle modifiche proposte e pag. 1 della Sezione 1 dell'Allegato.

Nella premessa viene indicata, fra le modifiche proposte, la *Realizzazione di un'ulteriore vasca di miscelazione nell'area EA da 40 m²*. La dicitura corretta è: *Realizzazione di un'ulteriore vasca di miscelazione nell'area EA da 96 m²*

Sezione 1, p.to 1.1 ADEMPIMENTI SPECIFICI primo trattino:

- *realizzazione di un'ulteriore vasca di miscelazione nell'area EA da 40 m², captata e convogliata all'E2 esistente;*

La dicitura corretta è:

- *realizzazione di un'ulteriore vasca di miscelazione nell'area EA da 96 m², captata e convogliata all'E2 esistente;*

- Pag. 4 di 78 Sezione 2, Paragrafo 2.1 dell'Allegato

Si rettifica la descrizione relativa alla Linea "Trattamento e bonifica cisternette recuperabili" eliminando la parola calda sia in riferimento all'acqua di lavaggio che all'aria di asciugatura

Si rettifica la descrizione relativa alla Linea "Triturazione" sostituendo "contenitori di liquidi infiammabili" con "imballaggi contenenti residui di liquidi infiammabili"

- Pag. 7 di 78 Sezione 2, Paragrafo 2.2.3 dell'Allegato

Si annulla

2.2.3) Linea di inertizzazione ed essiccazione fanghi palabili (SF)

Alla linea vengono avviati fanghi con un tenore di acqua compreso tra il 20% ed il 70%. In funzione del tenore in acqua e delle caratteristiche fisico chimiche del fango, il rifiuto viene sottoposto alle seguenti operazioni (non necessariamente in sequenza):

- miscelazione in vasca con aggiunta additivi e reagenti;
- deferrizzazione;
- miscelazione a tamburo rotante con tamburo di frantumazione e miscelazione impasto

e si sostituisce con:

2.2.3) Linea di inertizzazione ed essiccazione fanghi palabili (SF)

Alla linea vengono avviati fanghi con un tenore di acqua compreso tra il 20% ed il 70%. In funzione del tenore in acqua e delle caratteristiche fisico chimiche del fango, il rifiuto viene sottoposto alle seguenti operazioni (non necessariamente in sequenza):

- miscelazione in vasca con aggiunta additivi e reagenti;
 - deferrizzazione;
 - miscelazione mediante coclea + redler
- Sezione 2 paragrafo 2.3) dell'Allegato. Tabella relativa ai codici EER per i quali è ammesso il conferimento all'impianto. La lettera A ove riportata in tabella deve leggersi correttamente come X.
 - Sezione 2 paragrafo 2.3) dell'Allegato. Tabella relativa ai codici EER per i quali è ammesso il conferimento all'impianto. La riga relativa al codice EER 130802* è annullata e sostituita con la seguente:

Codice EER	P	Descrizione	Linee di destinazione						Gruppo omogeneo	
			CFB	DIST	SFP	CIST	SF	STO		TR
130802	*	altre emulsioni	X	X			X	X		4, 6

- Sezione 2 paragrafo 2.4) dell'Allegato. TABELLA RIASSUNTIVA GRUPPI OMOGENEI si annulla la TABELLA RIASSUNTIVA GRUPPI OMOGENEI (pag.48-49 di 78) e si sostituisce con la seguente:

Gruppo omogeneo	Descrizione	Codice EER OUT						
		190204*	190211*	070108*	070208*	150110*	191211*	190204*
1	Rifiuti solidi destinati a termodistruzione	190204*	190211*	070108*	070208*	150110*	191211*	190204*
2	Rifiuti solidi non pericolosi	190203	191212	070213				
3	Rifiuti solidi pericolosi alogenati	140604*	190204					
4	Rifiuti liquidi destinati a termodistruzione	190204*	140603*	070104*	190204*			
5	Rifiuti liquidi pericolosi alogenati	140602*	190204*					
6	Oli e scarti oleosi non alogenati	130205*	120107*	130506*	130507*	130802*	120109*	
7	Oli alogenati	130204*	120106*					
8	Fanghi e rifiuti solidi non pericolosi destinati a discarica o ad altro impianto di trattamento	190206	190814	190203				
9	Fanghi e rifiuti solidi pericolosi destinati a discarica o altro impianto di trattamento	190205*	190813*	191211*				
10	Metallo	170405	200140					
11	Batterie non pericolose	200134	160604					

Gruppo omogeneo	Descrizione	Codice EER OUT					
12	Batterie pericolose	200133*	160601*				
13	Soluzioni pericolose	070101*	161001*	190204*			
14	Soluzioni non pericolose	161002	190203				
15	Rifiuti assimilabili agli urbani (ad.es. plastica, legno, carta, pneumatici)	150106	191212	200138			
16	Rifiuti liquidi a base acida	110105*	190204*				
17	Rifiuti contenenti amianto	170601*	170605*				
18	Apparecchiature e componenti pericolose (RAEE)	200123	200135				
19	Apparecchiature e componenti non pericolose	200136					
20	Bombole e aerosol	160504*	160505				
21	Apparecchiature ed altri rifiuti contenenti PCB	160209*	160210*				
23	Imballaggi contaminati da sostanze pericolose	190204*	191211*	150110*			

L'elenco dei serbatoi di cui al punto 2.5 della Sezione 2 dell'Allegato è integrato con le seguenti righe:

Serbatoio	Utilizzo
14A	Pretrattamento
14B	Pretrattamento
15A	Pretrattamento
15B	Pretrattamento
Ril. 1	Rilancio soluzioni acide
Ril. 2	Rilancio soluzioni acide

• SEZIONE 3 dell'Allegato PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

Pag. 51 di 78

la prescrizione di cui al punto 7 è annullata e sostituita con la seguente:

7. i serbatoi contenenti rifiuti o materiali intermedi di trattamento devono essere riempiti al massimo al 90% della loro capacità nominale. Tutti i serbatoi devono essere dotati - entro la data del 31/12/2022 - di dispositivi di controllo di livello ed antitraboccamento che devono sempre essere mantenuti funzionanti ed efficienti; ad esclusione sei serbatoi soggetti a normativa ATEX, tutti i serbatoi devono essere controllati in remoto entro la data del 30/06/2023;

Nelle prescrizioni n. 55 e 57 è stata indicata come caratteristica di pericolo la lettera H. La

dicitura corretta e HP .

- SEZIONE 6 dell'Allegato CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO E SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA DELL'ATTIVITÀ
prescrizione n. 5. pag. 74 di 78. L'indicazione corretta del punto è 6.2 in luogo del 5.2 indicato;

- SEZIONE 7 – PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI pag 75 di 78 dell'Allegato

Il secondo paragrafo è annullato e sostituito con il seguente:

Tali dati devono essere trasmessi alla Direzione scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Villastellone. I dati di cui al successivo paragrafo SCARICHI IDRICI. dovranno essere trasmessi anche a SMAT S.p.a., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.